

22 MAG. 2007

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 8-6390 in data 5-7-07

Oggetto: Comune di VERUNO

Provincia di NOVARA

VARIANTE STRUTTURALE SPECIFICA DIFFUSA AL PRGC adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29.09.03, integrata con Delibera n.18 del 28.04.04 e **CONTRODEDUZIONI ex art.15, 13° comma** adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 11 agosto 2005

Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.r. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

La Variante in oggetto è da intendersi approvata con le seguenti modifiche e prescrizioni:

1) Nelle legende delle tavole costituenti il PRG vigente, sui frontespizi degli elaborati adottati con Delibera di Consiglio comunale n.25 del 29.09.2003, integrata con Delibera n.18 del 28.4.2004 e sui frontespizi degli atti adottati con Delibera di Consiglio comunale n.19 dell'11 agosto 2005 è da intendersi inserita la dizione che recita:

"Ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., art.8, c.4°, le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A alla D.C.R.n.383-28587 del 5 ottobre 2004, così come definite dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale all'art.1.3, comma 1, lettera d) "prescrizioni" (integrate o modificate ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione) sono da considerarsi immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati."

2) Sulla Tav.01/03c-V - Destinazioni d'uso e vincoli in scala 1:2000:

- sono stralciati e ricondotti alla destinazione agricola il lotto 34V e l'area individuata come PEC 7 e la relativa strada di accesso;
- l'area individuata nell'All.Stralcio 1 è ricondotta a "Aree di completamento edificate art.21".
Lo stralcio delle aree comporta anche lo stralcio della relativa capacità edificatoria da esse generata che non costituisce riserva dimensionale da spendere in successive Varianti ex art.17, 7° comma della L.R.56/77 e s.m.i.

3) Sulla Tav.01/03c-R - Destinazioni d'uso e vincoli in scala 1:2000 è stralciata e ricondotta alla destinazione agricola l'area individuata come PEC 6 e la confinante area individuata come "Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti".

Lo stralcio dell'area comporta anche lo stralcio della relativa capacità edificatoria da essa generata che non costituisce riserva dimensionale da spendere in successive Varianti ex art.17, 7° comma della L.R.56/77 e s.m.i.



4) L'Elaborato B03/c-Norme Tecniche di Attuazione adottato con Delibera di Consiglio comunale n.19 del 11.08.2005 è approvato con l'introduzione ex-officio delle seguenti modifiche:

Art.3: al termine è aggiunto il seguente testo normativo: *"I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non individuati dal Pano regolatore con destinazione residenziale e/o produttiva, sono vincolati all'uso agricolo. Tale vincolo ha la validità stabilita dall'art.18 ter delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale."*

Art.7, punto 4: è stralciato.

Art.9, lettera c): è stralciata la dicitura "in valore inferiore".

Art.11, 5° comma: al punto a) **Autorimesse** è stralciato il termine "Df" e aggiunto "*Df >= 5,00ml o subordinata a convenzione*".

Art.11, 5° comma: al punto b) dopo le parole "al successivo art.24" è aggiunto "*previa individuazione delle aree a standard di cui all'art.21 della L.R.56/77 e s.m.i.*".

Art.11, 5° comma: è aggiunto "*b2) Hmax <= 3,00 mt. Misurata all'intradosso con Dc = mt.5,00*".

Art.11, 5° comma, punto c): è stralciato il testo che recita "nella cartografia della variante di PRGC... omissis ... a distanza regolamentare."

Art.21, 7° comma: si sostituisce il valore "H=9,00" con "H=7,50"

Art.21, ultimo comma: il testo "Con apposita simbologia è individuata ... omissis ... con quella degli edifici limitrofi confinanti" è stralciato.

Art.22 bis: è aggiunto il seguente ultimo comma "*Tutti i progetti di cui agli artt.21, 22 e 22 bis dovranno porre particolare attenzione alla qualità dell'edificazione mantenendo il più possibile le condizioni di naturalità dei luoghi attraverso la realizzazione di barriere verdi, la salvaguardia degli elementi vegetali minori presenti sui singoli lotti, la formazione di fasce piantumate con speci autoctone, l'utilizzo di criteri di ingegneria naturalistica al fine di operare un corretto miglioramento del paesaggio e della qualità estetica dei luoghi.*"

Art.23, 1° comma: è stralciato il testo "Trattasi di parte del territorio comunale ... omissis ... impianti turistici di tipo alberghiero e residenze".

Art.23: dopo la dicitura PEC 1 è reintrodotta il testo del PRGC vigente che recita "*Trattasi di parte del territorio Comunale sul quale si prevedono attrezzature private per il tempo libero, attrezzature sportive e ricreative, e locali accessori, locali e impianti per cura parasanitaria, specialistiche e impianti turistici e residenze.*"

Art.23, ultimo comma: la dicitura "PEC 5-6-7" è sostituita con "PEC 5"; il testo che recita "Per PEC n.7 viene stabilita ... omissis ... indipendenti dall'indice fondiario." è stralciato.

Art.25, 2° comma: dopo le parole "individuati nella relazione geologica" è aggiunto "*(elaborato 13 tav.10 in scala 1:5.000-dicembre 1997, adottata con D.C.n.24 del 25.08.98).*"

Art.26, 3° comma: è stralciato il testo "Caso di irreperibilità in loco è ammessa la monetizzazione di tale area."

Art.26, ultimo comma: è stralciato il testo “Nel caso in cui non sia possibile ... omissis... si potrà prevedere la monetizzazione.”

Art.28: è stralciato l’ultimo comma che recita “Nell’ambito delle aree agricole è consentita ... omissis ... delle Amministrazioni pubbliche.”

Art.37, 3° comma: dopo le parole “L.R.56/77” è aggiunto “; per quanto non specificato e/o in contrasto si richiamano i disposti di cui alla Circolare Regionale P.G.R. n.5/SG/URB/84.”



Art.37, 4° comma, punto 4, secondo trattino: è eliminata la dicitura “con incremento volumetrico e/o totale cambiamento di destinazione d’uso”.

Art.37, 4° comma, punto 4: quale ultimo paragrafo è aggiunto “Non sono ammessi gli interventi di cui al D.P.R.n.380 del 6 giugno 2001- Testo Unico dell’Edilizia.”.


Art.37, 4° comma, punto 4.2: la dicitura “Per quanto non previsto ... omissis ... al punto 4.1” è sostituita con “Per tutto quanto non previsto e/o in contrasto vale quanto definito dalla Circolare P.G.R.n.5/SG/URB del 27.04.84 con puntuale specificità alle definizioni di cui all’intervento di ristrutturazione di tipo B.”

Il Dirigente del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Novara
arch. Angela M.MALOSSO

Il Referente d’Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita BLANCO



Estratto Tav.01/03c-V: Destinazione d'uso e vincoli in scala 1:2000
(adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 11.08.2005)



Area da ricondurre alla destinazione "Aree di completamento edificate Art.21"

